



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Questi i fatti rilevanti.

La odierna reclamante Intesa Sanpaolo S.p.a., a suo tempo quale Unione di Banche Italiane S.p.a., ha introdotto entrambi i procedimenti di esecuzione n. 688/2018 R.G.E. e 14/2019 R.G.E., in seguito riuniti stante la identità di creditore procedente (Unione di Banche Italiane S.p.a.) e la parziale identità del soggetto esecutato (il Sig. [REDACTED]): trattasi dunque di riunione soggettiva.

All'esito della riunione, il compendio immobiliare sito in [REDACTED] e [REDACTED] (pignorato nella procedura 14/19) è stato identificato come Lotto I, mentre l'appartamento sito in [REDACTED] (pignorato nella 688/18) è stato individuato quale Lotto II, ed entrambi sono stati aggiudicati. il Professionista Delegato ha quindi depositato in data 08/02/2022 la bozza di un primo Piano di Riparto e il G.E. ha concesso termine alle Parti per proporre osservazioni, le quali sono state presentate da [REDACTED]

In questa sede rilevano le osservazioni relative al riparto della massa ricavata dalla vendita del lotto I: sul punto, il GE ha sciolto la riserva sulle osservazioni con ordinanza del 22.4.22, affermando che, in ragione della riunione soltanto soggettiva delle due procedure, le masse relative al Lotto I (RGE 14/2019) e al Lotto II (RGE 866/2018) devono essere tenute distinte, con la conseguenza che i creditori procedenti e gli intervenuti esercitano poteri e facoltà loro attribuiti solo in relazione ai beni oggetto della procedura di cui sono parte; con specifico riguardo al Lotto I, l'ordinanza ha pertanto previsto che la somma residua, al netto delle spese e dei crediti prededucibili, pari ad € 64.251,39, dovesse essere riconosciuta di spettanza di [REDACTED] in qualità di intervenuta nella procedura 14/19, a parziale soddisfacimento del suo credito. La reclamante non si è dunque vista riconoscere l'importo di € 44.545,49 e ha depositato tempestivo ricorso per opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c. al fine di contestare l'ordinanza. In data 20/05/2022 la Professionista Delegata ha depositato il nuovo Piano di Riparto, alla luce delle modifiche disposte con ordinanza e all'udienza di discussione dello stesso, tenutasi il giorno 01/06/2022, il G.E. ha proceduto alla discussione dell'opposizione all'ordinanza predetta, e a scioglimento della riserva ha depositato in data 06/06/2022 l'ordinanza oggi reclamata, con la quale ha approvato il piano di riparto così come presentato dalla Delegata.

Con il primo motivo di reclamo la Banca si duole dell'omessa assegnazione ex art. 618 c.p.c. del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, e chiede pertanto che esso venga assegnato nella presente sede.

Con il secondo motivo di reclamo contesta il rigetto dell'istanza di sospensione parziale della distribuzione del ricavato della vendita del lotto I. Secondo la Banca sussiste il fumus boni iuris in merito alla bontà del credito dalla stessa vantato, in quanto Intesa Sanpaolo S.p.a. è creditrice della [REDACTED] e di [REDACTED] in forza di due diversi contratti di mutuo fondiario concessi – a suo tempo – dall'allora Banco di San Giorgio,





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ed inoltre che la [REDACTED] risulta altresì debitrice della reclamante, in forza della sentenza pronunciata da questo Tribunale n. 2764/2019.

Con il terzo motivo di reclamo la Banca contesta la propria esclusione a concorrere nella distribuzione del residuo della vendita del lotto I, in quanto è creditrice procedente (e, pertanto, sicuramente tempestiva) in entrambi i procedimenti poi riuniti, ed è provvista di due diversi titoli esecutivi, nonostante sia anche creditrice intervenuta nella 14/2019, ma solo per le spese di lite riconosciutele medio tempore. L'odierna reclamante ha un credito totale residuo pari ad € 100.127,88: di cui € 82.453,20 a titolo di residuo credito non soddisfatto in via ipotecaria ed € 17.674,68 per il credito derivante dalla predetta sentenza; contesta che il residuo della massa derivante dalla vendita del Lotto I venga assegnato alla [REDACTED] terza esecutata e creditrice intervenuta in via tardiva e chiede quindi che il residuo venga corrisposto, se non interamente alla predetta Intesa Sanpaolo S.p.a., perlomeno secondo le percentuali già calcolate nel precedente Piano di Riparto, ossia nell'importo di € 44.545,49.

Si è costituito nel presente giudizio il Dott. Ferrero, sostanzialmente in adesione delle ragioni di Intesa san Paolo, in quanto anch'egli escluso dal riparto della massa del Lotto I; in particolare fa presente che i creditori pignoranti o intervenuti in una delle procedure, ante riunione, per poter concorrere anche sui beni non compresi nell'originaria procedura, devono, qualora lo ritengano, fare formale atto di intervento chiedendo di soddisfarsi sul ricavato degli altri beni; diversamente gli interventi post riunione sono da considerare validi per partecipare alla distribuzione del ricavato di ogni bene presente nelle procedure riunite. Pertanto, se l'intervento avviene a fascicoli già riuniti, chi si insinua nell'unico fascicolo oramai esistente, ha diritto di beneficiare di quanto ricavato dalla vendita degli immobili oggetto di entrambe le (ex) procedure. Per tali motivi domanda la revoca dell'ordinanza del 06.06.22 e l'assegnazione in favore dell'esponente del credito come precisato nei propri atti o in misura diversa meglio ritenuta dal Tribunale.

Si è costituita altresì [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo. Osserva preliminarmente che controparte non ha mai impugnato ai sensi e nelle forme dell'art. 617 c.p.c. l'ordinanza del 06/06/22 e che il reclamo non è lo strumento per dolersi della mancata fissazione del termine per l'apertura del giudizio di merito, ben potendo la parte richiedere integrazione ai sensi dell'art. 289 cpc, pertanto il reclamo va dichiarato inammissibile. Nel merito, fa presente che Ubi/Intesa quale procedente nella causa 866/2018 e che, come da istruzioni generali del Tribunale di Genova, "i pignoramenti e gli atti di intervento presenti al momento della riunione delle procedure non si estendono ai beni delle rispettive procedure riunite". Pertanto, mentre tutto quanto il ricavato della vendita del lotto II della procedura 866.18 è stato assegnato alla banca, per quanto riguarda la vendita dei beni oggetto della procedura 14/19, integralmente soddisfatto il credito della banca da mutuo e saldate le spese ed i crediti in prededuzione,





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

è stata individuata una somma residua distribuibile, poi attribuita in parte all'esponente. Sebbene sia pacifico che l'intervento della sig.ra [REDACTED] fosse tardivo, l'esponente ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione delle somme non essendovi di fatto interventi tempestivi nella causa a rg 14/19.

Parte reclamata ritiene pertanto che nel caso di specie manchi del tutto il fumus per poter disporre la sospensione della distribuzione delle somme, non essendo probabile l'accoglimento delle ragioni di merito di controparte.

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'odierno reclamo sollevata da [REDACTED].

L'eccezione è infondata.

L'odierna reclamante ha impugnato 512 e 617 c.p.c. l'ordinanza del Ge che ha statuito sulle osservazioni alla distribuzione impartendo direttive vincolanti al professionista delegato per la riproposizione. Domandava la sospensione della distribuzione.

Il Provvedimento del 6.6.22 respinge la domanda cautelare di sospensione e, sotto questo profilo, nessun dubbio può sorgere sulla sua reclamabilità.

Altra e diversa questione attiene al merito della controversia distributiva che verrà eventualmente deciso da altro Giudice se tempestivamente introdotto (si ritornerà in seguito sulla questione del termine per la sua introduzione).

Il riparto, poi, non è stato completamente eseguito, come correttamente confermato da tutte le parti in udienza, elemento questo che avrebbe potuto rendere inammissibile il reclamo.

Ritenuto ammissibile la domanda occorre ora deciderne il merito.

La reclamante chiede la riforma del provvedimento gravato in quanto mancante della fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito.

La Suprema Corte sul punto precisa come «*qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela emesso a chiusura della fase sommaria delle opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata può alternativamente o chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione del termine con istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. nel termine perentorio previsto da detta norma o introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine*» (cfr. Cass. sez. III, 24/10/2011, n.22033).

La doglianza non può quindi essere portata in sede di reclamo.

La reclamante, quindi, in riforma del provvedimento di prime cure chiede sospendersi la distribuzione.

In punto *fumus boni iuris* la Banca, contestando la propria esclusione a concorrere nella distribuzione del residuo della vendita del lotto I, sottolinea di essere creditrice precedente in entrambi i procedimenti poi riuniti, di essere provvista di due diversi titoli esecutivi (entrambi mutui), nonché di essere anche creditrice intervenuta nella 14/2019, ma solo per le spese di lite riconosciutele medio tempore dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 2764/2019.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

L'odierna reclamante afferma di avere un credito totale residuo pari ad € 100.127,88: di cui € 82.453,20 a titolo di residuo credito non soddisfatto in via ipotecaria con riferimento al lotto II ed € 17.674,68 per il credito derivante dalla predetta sentenza.

Intesa San Paolo, in virtù della sua qualità di precedente in entrambe le esecuzioni, ha sostenuto che il residuo della vendita dal Lotto I debba essere corrisposto, se non interamente alla predetta Intesa Sanpaolo S.p.a., perlomeno secondo le percentuali già calcolate nel precedente piano di riparto, ossia nell'importo di € 44.545,49.

Contrariamente la reclamata ██████ secondo cui le suddette assegnazioni sono corrette, in quanto la Banca, pur precedente nella causa r.e. 866/2018 per il credito ipotecario di € 386.345,42, non soddisfatto dal ricavato della vendita del Lotto II, non ha mai esteso la propria domanda ai beni oggetto della procedura 14/2019.

Come sopra ricordato la riunione delle procedure è stata disposta per connessione solo soggettiva.

Pacifico in giurisprudenza che i creditori pignoranti o intervenuti in una delle procedure, *ante* riunione, abbiano l'onere di estendere la propria domanda nell'altra procedura al fine di soddisfarsi sul ricavato dei beni di quest'ultima.

Occorre a questo punto domandarsi se tale estensione debba avvenire con un intervento in senso proprio o sia sufficiente che la domanda di partecipazione alla distribuzione alla diversa massa possa avvenire, seppur in modo chiaro ed inequivoco, con qualunque altro atto (una memoria, una dichiarazione in udienza, la nota di precisazione del credito).

Ritiene il Collegio che tale ultima opzione merito accoglimento in quanto ciò che rileva non è la forma della domanda di partecipazione alla distribuzione ma che la stessa ci sia, sia chiaramente evincibile nel suo contenuto sostanziale e sottoposta al contraddittorio con le controparti.

Nel caso di specie Intesa San Paolo in data 13.1.2020, a procedure già riunite, ha depositato, propedeuticamente alla distribuzione nota di precisazione del credito con cui ha precisato di voler concorrere «*nella esecuzione rge nn 866/2018+14/2019*», indicando entrambi gli importi derivanti dai due diversi titoli, a suo tempo azionati nei singoli procedimenti.

Elemento questo che, seppur nella presente fase sommaria, pare sufficiente a far ritenere estesa la domanda ad entrambe le masse immobiliari.

In punto *periculum in mora* ritiene il Collegio sufficiente evidenziare la difficoltà e gravosità del recupero delle somme una volta distribuite.

Parzialmente differente la posizione del Dott. Ferrero, costituitosi nel presente giudizio in adesione ai motivi di reclamo proposti da Intesa San Paolo.

In disparte il riferimento ad un reclamo in adesione (trattasi di memoria di costituzione del reclamato che sostanzialmente aderisce alla prospettazione della Banca), non risulta che il medesimo abbia fatto opposizione alcuna al provvedimento di distribuzione.

Tale fatto in questa sede ha rilievo marginale dovendo il tribunale limitare la decisione in punto sospensione della distribuzione.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Conclusivamente in accoglimento del reclamo va disposta la sospensione della distribuzione della somma residua di € 64.251,39 con riferimento al lotto I
Spese compensate anche in ragione della complessità delle questioni giuridiche e dell'assenza di arresti giurisprudenziali definitivi in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo.

Sospende la distribuzione della somma corrispondente al residuo del ricavato della vendita del Lotto I nelle procedure esecutive riunite Trib. Genova n. 866/2018 e 14/2019 R.G.E., pari ad € 64.251,39.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.9.22

Il Presidente
Roberto Braccialini

